



REGOLAMENTO PER L'INCENTIVAZIONE DELL'IMPEGNO DIDATTICO DEI DOCENTI DEL POLITECNICO DI BARI

Decreto di emanazione

D.R. n. 322 del 20/07/2001

D.R. n. 322

VISTA la legge 9 maggio 1989 n. 168;

VISTO lo Statuto del Politecnico di Bari;

VISTA la legge del 19 ottobre 1999 n. 370, in particolare l'art. 4 "Incentivazione dei professori e dei ricercatori universitari";

CONSIDERATO che la suddetta legge 370/99, all'art. 4 prevede che le Università emanino apposite disposizioni volte a disciplinare la normativa introdotta dalla stessa legge;

VISTO altresì, il D.R. n. 514 del 24.12.1999, con il quale è stato emanato il Regolamento per l'incentivazione dell'impegno didattico dei docenti del Politecnico di Bari;

CONSIDERATA la necessità di apportare ulteriori modifiche al predetto regolamento;

VISTA la delibera resa dal Senato Accademico nell'adunanza del 29 maggio 2001, concernente la revisione del citato D.R. n. 514/1.999;

DECRETA

viene emanato il "**Regolamento per l'incentivazione dell'impegno didattico dei docenti del Politecnico di Bari**", come modificato dal Senato Accademico e che si allega al presente decreto del quale costituisce parte integrante.

Bari, 20 luglio 2001

f.to Antonio Castorani

Regolamento per l'incentivazione dell'impegno didattico dei docenti del Politecnico di Bari

ART. 1

Finalità

Il presente Regolamento, adottato in attuazione dell'art. 4 della Legge 19.10.1999, n. 370, disciplina le modalità di ripartizione dei fondi destinati a questo Ateneo, in base a criteri determinati con decreto del Ministro dell'Università, per l'incentivazione dell'impegno didattico dei docenti del Politecnico, per obiettivi di adeguamento quantitativo e di miglioramento qualitativo dell'offerta formativa, con riferimento anche al rapporto tra studenti e docenti, all'orientamento ed al tutorato.

ART. 2

Principi generali

I fondi di cui al predetto articolo sono riservati ai docenti del Politecnico con regime d'impegno a tempo pieno che non svolgono attività didattica comunque retribuita presso altre Università o Istituzioni pubbliche e private a meno che non sussistano specifiche convenzioni aventi per oggetto l'erogazione dei servizi didattici.

ART. 3

Requisiti per l'assegnazione dei compensi incentivanti

I compensi incentivanti possono essere assegnati:

1. ai docenti indicati nell'articolo 2 del presente regolamento che dedicano, in ogni tipologia di corso di studio universitario, ivi compresi i corsi di dottorato di ricerca, nonché in attività universitarie nel campo della formazione continua, permanente e ricorrente, almeno 120 ore annuali per lezioni, esercitazioni e seminari nonché 240 ore per l'orientamento, l'assistenza ed il tutorato, la programmazione e l'organizzazione didattica, l'accertamento dell'apprendimento e comunque svolgono attività didattiche con continuità per tutto l'anno accademico.

In considerazione della particolare organizzazione didattica di questo Ateneo, strutturato anche per corsi intensivi e semestrali, l'impegno richiesto ai docenti sopra dovrà essere sviluppato in tutto l'anno accademico, per quanto riguarda l'orientamento, l'assistenza ed il tutorato, la

programmazione e l'organizzazione didattica, l'accertamento dell'apprendimento, mentre l'attività didattica di cui sopra potrà essere svolta in uno o più periodi didattici di lezione.

2. per la realizzazione di progetti di miglioramento qualitativo della didattica predisposti da gruppi di docenti, con particolare riferimento all'innovazione metodologica e tecnologica ed ad altre attività formative, propedeutiche, integrate e di recupero. I progetti sono approvati dalle Facoltà e verificati dalle stesse al termine di ciascun ciclo formativo. Le Facoltà nominano una commissione composta da un numero di membri idoneo a garantire la presenza paritetica delle diverse componenti elettive dei docenti; a tale commissione entro il 30 maggio di ogni anno devono essere presentate le proposte.

La Commissione formula una graduatoria di merito entro 90 giorni in base ai criteri definiti dalle norme indicate dal Senato accademico, integrate, eventualmente, da ulteriori parametri deliberati dal Consiglio di Facoltà.

I progetti possono essere proposti a più Facoltà che li esaminano e se ritenuti idonei, ne propongono il finanziamento coordinato, attraverso l'esame di commissioni paritetiche opportunamente nominate.

Il Senato Accademico può annualmente identificare specifiche tematiche ed obiettivi a cui devono far riferimento i progetti, anche su parere del Consiglio degli Studenti, ovvero stabilire vincoli, modalità di presentazione e criteri per l'attribuzione dei compensi al fine del raggiungimento di obiettivi tesi a migliorare la qualità della formazione degli studenti.

ART. 4

Criteri di ripartizione dei compensi

I fondi assegnati dal Ministero dell'Università, per le finalità di cui all'articolo 1 del presente Regolamento, vengono destinati dal Senato Accademico alle singole Facoltà sulla base del numero dei docenti e degli studenti iscritti ai vari Corsi di Studio, ivi compresi i Corsi di Dottorato di Ricerca, tenuto conto del rapporto studenti in corso/docenti di ruolo, nonché di eventuali iniziative sperimentali, in ordine alla regolamentazione dell'autonomia didattica.

Delle quote destinate a ciascuna Facoltà, una parte non superiore all'80% è riservata agli impegni didattici di cui al punto 1 dell'articolo 3 del presente Regolamento e la restante quota è riservata ai progetti di cui al punto 2 del medesimo articolo.

Ciascuna Facoltà delibera quale quota riservare agli impegni didattici di cui al punto 1 dell'art. 3 del presente regolamento e quale quota riservare ai progetti di cui al punto 2 del medesimo articolo.

Per le quote di cui al punto 2 dell'art. 3 le Facoltà predeterminano i criteri per la ripartizione tra i docenti proponenti i progetti che soddisfano i requisiti di cui sopra e, con delibera motivata assegnano i contributi.

Per le quote di cui al punto 2 dell'art. 3 le Facoltà deliberano quali progetti finanziare e la misura del finanziamento.

In assenza dei progetti di miglioramento qualitativo della didattica le quote eventualmente non utilizzate andranno ad incrementare la disponibilità finanziaria riservata all'attività di incentivazione dell'impegno didattico.

ART. 4 bis

Le incentivazioni relative agli impegni didattici sono erogate ai docenti a condizione che:

- a) rientrino nelle norme indicate al punto 1 dell'art. 3;
- b) non abbiano conseguito, nell'Anno Accademico precedente, una valutazione negativa da parte del Nucleo di Valutazione di Ateneo, intendendo per valutazione negativa quella identificata da un punteggio inferiore al 50% del massimo;
- c) abbiano conseguito nella disciplina/e svolta/e nell'Anno Accademico precedente, un rapporto esami superati/studenti iscritti al corso uguale o superiore alla media dell'anno cui afferisce la disciplina nell'ambito del Corso di Studio.

Per quanto attiene la valutazione dell'impegno didattico questo è espresso in ore annue e prende in considerazione:

- numero esami (per 0.5 ore ad esame) per il Presidente della Commissione e i membri della stessa;
- supplenze gratuite (n. di ore ove eccedenti le 120 ore);
- numero tesi (per 10 ore per tesi);
- coordinatore di dottorati (30 ore);
- commissioni pratiche studenti (numero sedute verbalizzate per 2 ore);
- numero visite tecniche didattiche (per 5 ore per giorno);

- presenza organi collegiali (Consigli di Facoltà, Consigli di Corso di Studio) e partecipazione all'Osservatorio della Didattica (3 ore per seduta);
- Preside Vicario (50 ore);
- Presidente del Consiglio scientifico della Biblioteca centrale di Facoltà (20 ore);
- Presidente Corso di Studio o di Corsi di Studio abbinati (50 ore);
- Delegato al Diritto allo Studio (20 ore).

Le indennità saranno ripartite, nell'ambito di ciascuna Facoltà, tra tutti i docenti aventi titolo, in proporzione al numero di ore di impegno didattico svolto da ciascun docente, valutato come sopra indicato.

ART. 5

Controlli

La verifica del rispetto degli impegni didattici assunti ed il monitoraggio dei progetti di cui all'articolo 3 del presente Regolamento saranno svolte dal Senato Accademico con le modalità dallo stesso stabilite.

ART. 6

Disciplina dei compensi incentivanti

Per le finalità di cui all'articolo 1 del presente regolamento le Facoltà possono integrare con proprie risorse la quota parte di contributo da erogare.

I compensi incentivanti di cui all'art. 4 della legge 370/99, gravano sui fondi di Ateneo di cui all'art. 24, comma 6 del D.Lgs. 29/93 e succ. modif. ed integraz.

Ai sensi del succitato articolo 24 – comma 6 – del decreto Legislativo 03.02.1993, n. 29 i compensi incentivanti hanno natura di assegno aggiuntivo pensionabile sui quali graveranno le ritenute previste dalla legge.

ART. 7

Pubblicità

Alle disposizioni contenute nel presente regolamento viene assicurata, la massima pubblicità.

L'Università procederà, secondo la disciplina di cui alla Legge 675/96, alla pubblicazione dell'elenco dei percettori dei compensi, consentendo inoltre a tutti i docenti l'accessibilità alla documentazione relativa.

ART. 8

Per l'Anno Accademico 1999/2000 gli importi assegnati dal MURST sono erogati esclusivamente in base a quanto previsto al punto 1 dell'art. 3.